

## **LETTERA INFORMATIVA N.35/2023**

---

Il contratto intersocietario di *cash pooling*



### **MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## LETTERA INFORMATIVA N.35/2023

### Il contratto intersocietario di *cash pooling*

Il *cash pooling* (ovvero, **contratto di tesoreria accentrata**) è uno dei più diffusi contratti infragruppo, che disciplina solitamente i **rapporti finanziari** tra la capogruppo (*holding*) e le società controllate.

Con tale contratto, le singole società effettuano - mediante i propri conti correnti - pagamenti ed incassi necessari all'attività d'impresa, mentre la *holding* gestisce le eccedenze di liquidità e copre i fabbisogni finanziari delle società dalla stessa partecipate (c.d. **finanziamenti "upstream" e "downstream"**).

#### ■ **Finalità**

Il *cash pooling* rientra nella categoria dei c.d. "*contratti di servizio intragruppo*" ed è funzionale all'**ottimizzazione dei flussi di liquidità**, permettendo di realizzare molteplici vantaggi in relazione alla gestione delle risorse finanziarie.

Attraverso il *cash pooling*, difatti, è possibile evitare (o, quantomeno, limitare) diseconomie finanziarie, riducendo ad esempio il livello globale di indebitamento e consentendo un risparmio in termini di commissioni ed interessi passivi bancari.

Con il meccanismo del *cash pooling*, è possibile trasferire l'eccesso di liquidità dalle società del gruppo (**participants**) alla casa madre (c.d. **pool leader**, alla quale è conferito il mandato per la gestione della tesoreria), la quale a sua volta stipula un contratto con un istituto di credito (**pool account**), sul quale confluiscono tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società.

Questo sistema di **tesoreria accentrata** permette:

- maggior **coordinamento e controllo delle risorse finanziarie** e dei fabbisogni di cassa delle singole società del gruppo;
- **monitoraggio** continuo delle **esigenze finanziarie** specifiche delle varie società del gruppo;
- **risparmi di struttura**, attraverso l'accentramento di uffici e relativo personale e l'abbattimento di costi amministrativi;
- benefici legati all'accesso al credito, grazie ad una **maggiore solidità finanziaria** del *pool leader*;
- **riduzione** del **marginale di indebitamento** del gruppo;
- **diminuzione** del **carico fiscale** complessivo;
- **miglioramento** del **rating** delle società del gruppo.

#### ■ Funzionamento e regolamentazione

Il contratto di *cash pooling* può assumere due configurazioni principali:

- **virtual cash pooling**;
- **effective cash pooling**.

Il **virtual cash pooling** non comporta l'effettiva movimentazione delle disponibilità finanziarie; difatti, è caratterizzato da un **accentramento di tipo virtuale**, sulla base di operazioni di compensazione in grado di accentrare e compensare virtualmente i saldi dei vari conti delle società del gruppo su un unico conto (anch'esso virtuale e sul quale si effettuano le registrazioni di compensazione e di calcolo degli interessi in capo alla società *pooler*).

Nell'**effective cash pooling**, invece, si ha un'**effettiva movimentazione del denaro** dai conti periferici delle società del gruppo al conto accentrato presso la società *pooler* (**conto master**), la quale provvede a tutte le registrazioni di compensazione ed al calcolo degli interessi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Con questa tipologia di *cash pooling*, il conto *master* risulta essere l'unico affidato dalla banca; il saldo di tale conto è, quindi, l'unico che maturerà interessi attivi/passivi nei rapporti con gli istituti di credito. Alla scadenza contrattualmente prevista (c.d. **cut-off**), la società *pooler* effettua la liquidazione dei saldi attivi e/o passivi derivanti dai reciproci movimenti di liquidità, calcolando gli interessi maturati e compensando le partite reciproche.

Il *cash pooling* deve, inoltre, essere supportato da apposita **contabilità**, al fine di registrare i crediti ed i debiti verso ciascun soggetto partecipante (che, a sua volta, tiene la contabilità dei corrispettivi debiti/crediti verso la tesoreria accentrata).

In particolare, i trasferimenti delle risorse fra *participants* e *pooler* devono essere eseguiti in presenza di un'**antecedente regolamentazione contrattuale** dei rapporti<sup>2</sup>, che preveda:

- le modalità con cui i saldi dei conti correnti periferici delle consociate devono essere trasferiti al conto corrente accentrato;
- i termini entro i quali il *pooler* deve restituire la liquidità ricevuta sul conto accentrato;
- l'ammontare dei tassi in base ai quali maturano gli interessi attivi e passivi;
- le modalità con la quale gli interessi vengono corrisposti e l'eventuale commissione spettante al *pooler* per lo svolgimento dell'attività di tesoreria;
- la disciplina degli accordi e delle prestazioni, che non risultino pregiudizievoli per alcuna delle società del gruppo<sup>3</sup>.

Si precisa, inoltre, come sia opportuno che le società interessate deliberino il contenuto dell'accordo di *cash pooling* nei rispettivi **Consigli di Amministrazione**, definendone l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.

Infine, per quanto attiene alla **pubblicità**, si ritiene che le società interessate debbano esporre nelle apposite sezioni della Nota Integrativa le informazioni essenziali del contratto.

---

<sup>2</sup> Si veda Corte di Cassazione, Sentenza n.34457/2018.

<sup>3</sup> Sull'argomento è intervenuta la Corte di Cassazione (Sentenza n.39139/2023), che ha stabilito che - al fine di escludere la configurabilità di condotte distrattive - non può prescindere, per esigenze di trasparenza dei rapporti tra le società del gruppo e di tutela dei creditori sociali, dalla necessità di formalizzare le clausole in un contratto di conto corrente intersocietario.

■ **Rischi**

Il *cash pooling* presenta, in generale, il **rischio** che le condizioni applicate al contratto di tesoreria accentrata **non siano in linea con il mercato**.

Tale circostanza risulta, difatti, in contrasto con il principio della **distinta soggettività giuridica** delle singole società del gruppo, che impone di salvaguardare non solo le esigenze di economicità ed efficienza del gruppo, ma anche gli interessi delle singole entità che ne fanno parte, senza portare pregiudizi all'integrità del patrimonio sociale.

Si possono, pertanto, individuare i seguenti rischi:

- **trasferimenti di risorse finanziarie a condizioni non di mercato**, con disallineamento tra tasso di interesse passivo (generalmente, più oneroso) e tasso di interesse attivo;
- **confusione di patrimoni nell'ambito del gruppo**, con depauperamento di una o più società a favore di altre;
- effettuazione di **operazioni estranee all'oggetto sociale**, poste in essere per il perseguimento esclusivo dell'interesse della capogruppo o di singole componenti del gruppo;
- **insolvenza della società pooler**, o di altre società del gruppo, che può pregiudicare il rimborso delle somme trasferite.

In conclusione, la formalizzazione di un rapporto di *cash pooling* rappresenta una necessità per rispondere ai criteri di trasparenza e correttezza che ispirano l'attività sociale e per limitare la responsabilità degli organi amministrativi delle società partecipanti.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 11 ottobre 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

